

Risposta scritta interrogazione della Consiglieria Elena Biasin del 24 luglio 2026

Gentile Consiglieria,

Con riferimento all'interrogazione in oggetto, discussa nel corso del Consiglio Comunale del 24 luglio 2026, si forniscono di seguito gli elementi di riscontro richiesti, per quanto di competenza della Polizia Locale.

1. Controlli inerenti alle ordinanze “antivetro” n. 35/2026 e n. 41/2026

In relazione alla durata e all'applicazione dei provvedimenti riguardanti il consumo di bevande alcoliche in determinate aree pubbliche e sulle piste ciclabili, si precisa che le ordinanze in questione sono state adottate nell'ambito dei poteri attribuiti al Sindaco dall'art. 50 del D.Lgs. n. 267/2000.

Trattandosi di provvedimenti contingibili e urgenti, la loro adozione e l'eventuale reiterazione presuppongono una valutazione concreta e attuale delle condizioni che ne giustificano l'adozione e sono pertanto necessariamente caratterizzate da una delimitazione temporale.

Per una disciplina stabile e strutturale delle condotte che incidono sul decoro, sulla vivibilità e sulla sicurezza urbana, l'Amministrazione sta valutando l'inserimento di specifiche disposizioni nell'ambito del nuovo Regolamento di Polizia Urbana.

Sotto il profilo operativo, i controlli della Polizia Locale non sono stati limitati al centro storico, ma hanno interessato, nell'ambito dell'ordinaria attività di vigilanza e dei servizi specificamente disposti, anche piste ciclabili, quartieri e zone periferiche.

L'attività di controllo finalizzata al rispetto delle citate ordinanze ha condotto, alla data della presente risposta, all'elevazione di **n. 11 sanzioni**.

2. Controlli sulle biciclette elettriche

L'art. 50 del Codice della strada ricomprende tra i velocipedi anche le biciclette a pedalata assistita che rispettino le caratteristiche tecniche e funzionali stabilite dalla medesima disposizione.

In particolare, per essere qualificato come velocipede, il mezzo deve rispettare i limiti normativamente previsti con riferimento, tra l'altro, alla potenza del motore ausiliario, alle modalità di erogazione dell'assistenza e alla cessazione dell'alimentazione del motore al raggiungimento della velocità prevista dalla legge.

Qualora una bicicletta a pedalata assistita non risponda alle caratteristiche e prescrizioni stabilite dall'art. 50 del Codice della strada, trova applicazione quanto previsto dal comma 2-bis dello stesso articolo, secondo cui tali veicoli sono considerati ciclomotori ai sensi e per gli effetti dell'art. 97 del Codice della strada, con conseguente applicazione della relativa disciplina.

La verifica può presentare profili tecnici non sempre accertabili mediante la sola osservazione del mezzo su strada, soprattutto nei casi in cui vi siano elementi che facciano presumere modifiche o alterazioni dei sistemi elettronici di assistenza alla pedalata.

Alla data della presente risposta sono stati effettuati **n. 6 controlli specifici sui velocipedi elettrici**, dei quali **n. 4 hanno determinato l'accertamento di violazioni**.

3. Accertamenti tecnici ed eventuali misure cautelari

Con riferimento, infine, alla questione sollevata in Consiglio Comunale circa la necessità o meno di procedere al sequestro del mezzo, si ritiene opportuno precisare che **non sussiste un automatismo in base al quale ogni bicicletta elettrica oggetto di controllo debba essere sottoposta a sequestro.**

Qualora, durante il controllo, emergano elementi oggettivi tali da far dubitare della conformità del mezzo alle caratteristiche previste dall'art. 50 del Codice della strada, gli operatori procedono agli accertamenti consentiti dalla normativa vigente, comprese, ove necessarie, le verifiche di carattere tecnico.

L'eventuale adozione di misure cautelari sul veicolo viene pertanto valutata **caso per caso**, sulla base degli elementi concretamente rilevati, della natura delle violazioni ipotizzabili e della sussistenza dei relativi presupposti normativi, nel rispetto dell'art. 13 della legge n. 689/1981 e delle specifiche disposizioni del Codice della strada applicabili alla fattispecie.

Qualora gli accertamenti tecnici confermino che il mezzo non possiede i requisiti previsti per i velocipedi a pedalata assistita e debba conseguentemente essere assoggettato alla disciplina prevista per i ciclomotori, vengono contestate le specifiche violazioni del Codice della strada effettivamente accertate, con applicazione delle relative sanzioni principali e accessorie previste dalla normativa vigente.

La Polizia Locale proseguirà l'attività di controllo nell'ambito dei servizi ordinari e mirati di vigilanza del territorio, tenendo conto delle diverse esigenze di sicurezza urbana e stradale e delle priorità operative individuate dal Comando.

A sua disposizione per ogni eventuale utile notizia, porgo distinti saluti.

Ass. Renato Campanile